

SOFIA. Strumenti, Organizzazione e Funzione dell'Istruzione degli Adulti

**Corso di Aggiornamento per Docenti CTP e Corsi Serali
c/o l'IPSAR "A. Perotti" - BARI
Bari 19-21 Marzo 2012**

Ore 10,00 intervento del dott. Ruggiero Francavilla vice direttore USR Puglia.

Buongiorno a tutti. Già ho visto la dott.ssa Gemma (*dott.ssa R. Gemma Dirigente Regione Puglia, ndr*) che, insomma, ha studiato davvero, le ho detto mi raccomando lasciami qualcosa da dire..., ha detto tutto! (*risate del pubblico, poi il relatore si scusa per il leggero ritardo e chiede di accendere la luce non avendo nulla da proiettare, ndr*). Ho visto che le cose, diciamo, quelle più concrete sono state dette, io vi dovrei parlare un po', fare una panoramica di quella che è stata l'evoluzione di questa materia nel tempo e poi possiamo dare uno sguardo, un pochettino, a quello che è il futuro cioè i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, che però è un argomento un po' così, un po' fumoso nell'immediato in quanto come sapete il Regolamento non è stato ancora pubblicato, quindi non conosciamo nemmeno il testo definitivo, quindi cercheremo un po' di "arrangiarci" con quello che sappiamo da fonte sindacale o da fonte, diciamo, di qualche sito magari più aggiornato sulla materia o su quello, diciamo, che esiste anche rintracciato sugli atti parlamentari. Quindi è chiaro che le cose poi che forse serviranno, a parte, diciamo, questa carrellata, insomma di questo breve excursus storico, saranno magari alcuni interventi che io ho visto che sono programmati nei prossimi giorni. Penso a quello di Bruno Serravalli (*dott. B. Serravalli già Dirigente Tecnico USR Friuli, ndr*), che è un grosso esperto della materia, sul bilancio delle competenze, i grossi problemi anche delle azioni di accompagnamento e quindi l'accoglienza, l'orientamento, il tutoraggio e anche il problema non meno importante che riguarda anche la certificazione. Quindi quelli secondo me saranno proprio, diciamo, i momenti in cui probabilmente potremo dire che alla fine di questi tre giorni abbiamo portato qualcosa, no?, in più nel nostro bagaglio. Non ve la faccio molto lunga perché magari cerchiamo di approfondire -di approfondire per quello che conosciamo- più l'aspetto relativo proprio al regolamento sui CPIA perché questo ovviamente interessa un po' tutti sia chi opera nei centri territoriali permanenti oggi e anche quelli i docenti che operano nei corsi serali dell'istruzione secondaria superiore. Forse l'avrà già detto Maria Rosaria Gemma -non mi sono trovato all'inizio, no - che, diciamo, nella fase iniziale l'educazione degli adulti sostanzialmente finiva per sviluppare un po' quelle che erano le esigenze quasi di una sorta di alfabetizzazione culturale, no?, per la popolazione adulta; limitando però di fatto i propri interventi, l'educazione degli adulti tradizionale, ai percorsi che erano finalizzati soltanto al conseguimento di un titolo di studio, no?, questo perché, come ho scritto in qualche... - quando mi diletto a scrivere qualcosa in materia- diciamo, non c'era ancora quella transizione che io ho chiamato, dell'educazione degli adulti, da istanza culturale a istanza funzionale in quanto in un primo tempo c'era anche, diciamo, come dire, una connotazione quasi politica, nel '73-'74, quando sovengono i corsi per adulti, perché si trattava quasi, come dire, di favorire, un pochettino, di riaffermare un po' la centralità della classe operaia. Voi pensate che, sapete sicuramente, che i corsi che erano stati avviati, soprattutto nella scuola media nel '73-'74 in via sperimentale, erano corsi che consentivano, soprattutto ad alcune categorie di lavori, di lavoratori, che avevano previsto questa possibilità nei propri contratti collettivi nazionali di lavoro, di fruire un certo monte ore per frequentare questi percorsi che poi consentiva di conseguire la licenza di scuola media, che all'epoca rappresentava l'obbligo scolastico, no? Poi questa istanza, diciamo, culturale è venuta un po' meno perché, per una serie di motivi, perché c'è stato innanzi tutto uno snaturamento, se vogliamo, di questi percorsi. Riguarda i percorsi, a partire, dall'82 almeno, no, quando ci fu la legge 270, che era una legge che riguardava, diciamo, la stabilizzazione per i precari. Furono ricondotti, addirittura, negli organici, nell'organico di diritto, no? E quindi incominciò a diventare, forse prevalente in quell'epoca, l'esigenza, un po', di modellare i corsi - lo dico così, usando una perifrasi - forse più sulle esigenze dei docenti che non sulle esigenze dell'utenza: perché bisognava mantenere, diciamo, la stabilità dell'organico, i docenti provenivano da alcune classi di concorso ben determinate e così via... anzi fu addirittura introdotta la Religione, se non ricordo male in quell'epoca nei percorsi... Dico questo per dire che ha vissuto, diciamo, dei periodi un pochettino altalenanti per l'educazione degli adulti, l'Italia. Fino a quando, siamo negli anni '90, e siamo, diciamo, alla fine degli anni '90 no?, nel '97, se non ricordo male, quando viene emanata la famosa ordinanza 456 che istituisce i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, non ci si rende conto che ci sono dei fenomeni, ormai, nel Paese che impongono una rivisitazione di questa concezione tradizionale dell'EdA. In particolare, le cose che sapete, no?: Globalizzazione dell'economia, quindi necessità, sostanzialmente, di doversi confrontare con delle economie molto concorrenziali, poi in definitiva, che difficilmente si potevano, come dire, con le quali difficilmente si poteva competere se non rafforzando, anche il livello proprio di professionalità del lavoratore. E la professionalità passa, ovviamente, attraverso, soprattutto attraverso la formazione, come dice il Presidente Vendola, ci ha ricordato la dottoressa Gemma, problema che tutti lo dicono ma pochi lo fanno, no Vendola, voglio dire, in generale, eh, cioè, questi investimenti in conoscenza, perché?

Perché ci si rende conto, già da allora, che è importante l'investimento in conoscenza. È importante nella misura in cui, se noi vogliamo raggiungere quegli obiettivi che ci aveva posto già l'Unione Europea, all'epoca, sicuramente l'investimento in formazione è l'investimento che ha, come dire, un tasso di redditività maggiore rispetto ad altre forme di investimento e, ai nostri giorni, se vogliamo, questo ce lo dimostrano tantissimi studi su quella disciplina che è diventata una disciplina con dignità, proprio, accademica: l'Economia della Conoscenza; in cui ci dimostrano, la Banca d'Italia, l'OCSE ed altri Organismi Internazionali, che il tasso di rendimento di un investimento in conoscenza è di molto superiore di qualsiasi altro tipo di investimento, con un piccolo problema, ovviamente no?, cioè un piccolo grosso problema, che questa redditività noi la possiamo valorizzare nel tempo e invece, magari, chi investe in formazione, diciamo il decisore politico, come si dice dall'analisi costi benefici, vuole la redditività nel breve periodo perché un mandato amministrativo, politico, eccetera, ha una durata di 4 o 5 anni, al più. Qua in fondo gli effetti li vediamo dopo dieci, venti anni o dopo due generazioni, qualche volta. Questo, però, era un elemento, diciamo, che faceva un po' riflettere e che poteva portare, in effetti, a una rivisitazione dell'intero sistema dell'EdA. Poi c'erano anche studi, ovviamente sempre legati all'economia della conoscenza, che avevano dimostrato che un titolo di studio più elevato poteva portare, anche, a un maggiore guadagno, no? Comparando, un pochetto, quelle che sono le retribuzioni medie (questo è un dato che, ovviamente, vale anche oggi). E, soprattutto, stava mutando lo scenario politico-istituzionale (come ha detto la dottoressa Gemma prima) con la riforma del titolo quinto e, io direi, oltre che con quella, perché la riforma del titolo quinto interviene nel 2001, come sapete, prima ancora del 2001 era partita la stagione che noi potremo chiamare della costruzione di un sistema formativo integrato di istruzione, formazione e lavoro che, se vogliamo datare, diciamo, l'avvio di questo sistema ci dobbiamo spingere almeno fino al 1997, quando viene approvata la legge Bassanini, la legge 59, per intenderci. E poi ci sono dei provvedimenti, anche degli anni successivi, soprattutto del '99 che è un anno, diciamo, fecondo da questo punto di vista, no? Perché viene approvata la legge 144, la legge 144 istituisce l'obbligo formativo, che adesso è venuta meno, istituisce anche il sistema della formazione post secondaria attraverso gli IFTS, anche questi in via di evoluzione, come sapete, [...] e poi c'era la legge anche nel '97, la 196 che introduceva i tirocini formativi e di orientamento. Tutta una messe, diciamo, di interventi che riguardarono all'epoca anche lo stesso tema dell'apprendistato, che poi è stato ripreso di recente, come sapete, in una norma del 2011, che ci portarono, diciamo, in quella direzione, cioè di una rivisitazione dell'EdA; intendendo l'EdA come una esigenza cui si doveva cercare di dare una risposta per tutto l'arco della vita di un individuo cioè: di studiare, non si finisce mai! Per tutti questi motivi: perché bisogna affinare la propria professionalità per stare nel Mercato, per competere quindi con queste, diciamo, Economie Emergenti; perché questo ce lo chiedeva l'Unione Europea, è stato detto prima che, in effetti, questi obiettivi che erano stati posti dall'agenda di Lisbona e che avevano come riferimento l'anno 2010 e prevedevano all'epoca la necessità che i Paesi dell'Unione Europea potessero portare almeno al 12,5% il numero di soggetti nella fascia 25-64 anni che frequentassero un percorso di formazione-lavoro, noi stiamo, ancora oggi, lontano, siamo intorno, più o meno, al 7%. Poi sono stati rivisti questi obiettivi riportati all'anno 2020, nel 2020 si auspica un 15% di soggetti in formazione. Quando, diciamo, i livelli attuali mi sembra un po' difficile, almeno se non facciamo una accelerazione. E poi ci sono una serie di modifiche, anche dal punto di vista normativo per quello che riguardava la scolarizzazione e quindi l'istruzione obbligatoria, potremo dire no?, nel '96, in particolare abbiamo la legge 296, la finanziaria, insomma per intenderci, di quell'anno. Questa legge finanziaria introduce un nuovo concetto che è quello di obbligo di istruzione. L'obbligo di istruzione ha termine a una certa età, quindi normalmente a 16 anni, per ottemperare al disposto normativo che prevede almeno 10 anni di scolarità obbligatoria e questo ha degli effetti anche sui corsi che venivano gestiti all'interno dei Centri Territoriali Permanenti dove in precedenza si poteva accedere dopo i 12 anni, perché quando c'era la normativa introdotta dall'allora Ministro Berlinguer, l'obbligo scolastico era stato innalzato ma a quella soglia di età, cioè fino al primo anno di istruzione secondaria di secondo grado. Dopo l'introduzione dell'obbligo di istruzione prima di 16 anni non si poteva accedere a questi percorsi, dirò di più, non si poteva accedere neanche a percorsi di apprendistato perché i percorsi di apprendistato, come sapete, erano stati a loro volta, diciamo, normati da una legge, da un decreto legislativo del 2003, 276, del Settembre di quell'anno, era rappresentato, in pratica, dal regolamento attuativo della legge 30 del 2003, la legge Biagi, così detta. E prevedeva una modalità di apprendistato, una delle tre modalità, quella per l'assolvimento del diritto-dovere, poi ce l'hanno cambiata, nel 2011, perché quella modalità è stata sostituita con l'apprendistato per conseguire la qualifica triennale cui devono provvedere con propria legge le Regioni o il diploma quadriennale cui devono provvedere le regioni sempre con questa normativa regionale e, quasi nessuna Regione, se non ricordo male, se non forse l'Emilia Romagna, ha ancora approvato. E quindi, all'epoca, la modifica introdotta, diciamo, dalla finanziaria, no?, nel 2006, con la legge 296, bloccava di fatto, in realtà nessuna Regione l'aveva disciplinato con propria legge, l'apprendistato per l'assolvimento del diritto-dovere e perché di fronte, diciamo, a una normativa ancora un po' troppo, diciamo, un po' incerta, quanto meno, loro no si..., insomma non si erano, diciamo, precipitati a fare questa legge regionale e fecero bene, in un certo senso, perché? Perché l'apprendistato, come sapete, costituendo un percorso o un contratto a causa mista (come si dice) perché c'è una componente di lavoro e una componente di formazione, non si poteva applicare dopo l'innalzamento dell'obbligo di istruzione al decimo anno perché significava, partendo da 15 anni

(perché quella forma di apprendistato cominciava a 15 anni), mandare a lavorare, sostanzialmente sia pure in parte, chi era in formazione e questo non era consentito dall'Ordinamento. Anche su questo poi è intervenuta una legge del 2010, la 183, così detta "collegato lavoro", che consente questa possibilità, a 15 anni di cominciare un percorso integrato (questo sulla spinta, diciamo, di alcune Regioni, ... diciamo, del Nord-Est...)...Giusto per dire perché si arriva poi ai CTP. I CTP, poi, hanno una vita, diciamo, che in un certo senso, eh. Ricalca un pochettino l'assetto preesistente. Perché anche i CTP, per lo più, in assenza soprattutto di adeguati finanziamenti hanno sempre come obiettivo pure prioritario quello di organizzare percorsi finalizzati al rilascio di un titolo di studio di scuola primaria o di secondaria di primo grado. Però ci sono anche i, così detti, percorsi brevi modulari che consentono in parte di soddisfare alcune di quelle esigenze di cui abbiamo parlato prima: tipo la professionalizzazione dell'individuo, anche dell'individuo, voglio dire, già scolarizzato per vari motivi. Perché, magari, ci sono quei fenomeni che noi conosciamo che si chiamano analfabetismo di ritorno, per cui a distanza di 30 anni, dopo che uno ha frequentato un Liceo Scientifico non sia in grado, magari, di risolvere neanche una equazione di primo grado a due incognite, faccio...dico una banalità, oppure nei casi in cui è sorgente questa forma di analfabetismo, pensate all'alphabetismo digitale, perché? Perché molti soggetti non hanno avuto la possibilità, perché non c'era questa possibilità quando loro hanno studiato, di acquisire questo tipo di competenze...quella nelle lingue straniere è un'altra di quelle competenze che comunque ci permette di vivere meglio in questa società, diciamo, globalizzata o che si propone questi grossi obiettivi di cui si parla nell'agenda di Lisbona. Tutte queste cose qua, in effetti, danno avvio, diciamo, a un assetto che è leggermente diverso dall'esistente, però questo assetto diverso, forse, se vogliamo, non decolla pienamente per una serie di motivi... Se pensiamo all'obiettivo del rilascio del titolo di studio ben presto ci si rende conto, e questo lo dicono anche alcune rilevazioni fatte dal MIUR, all'epoca, che ormai chi frequenta i percorsi di educazione degli adulti, finalizzati a conseguire un titolo di studio, sono per lo più immigrati, perché, diciamo, il tasso che abbiamo di analfabetismo primario si è, diciamo, quasi azzerato nel nostro Paese. Ma, ancora di più, per poter organizzare questi percorsi, non necessariamente finalizzati al rilascio del titolo, quindi un corso breve modulare, per intenderci, c'è bisogno anche, come dire, di finanziamenti, i finanziamenti possono venire da più fonti, generalmente i finanziamenti che noi utilizziamo, in questa materia, a livello nazionale, sono quelli che divengono dalla legge 440 del '97, quella sull'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Noi, delle regioni meridionali, abbiamo la fortuna, insomma, nelle quattro regioni dell'obiettivo convergenza, di avere anche delle misure dei PON la G1 e la G2, soprattutto, che riguardano l'educazione degli adulti, e poi ci sarebbe, questo però in maniera un po' più teorica (parlo del Mezzogiorno, ovviamente) la possibilità di un concorso del sistema regionale degli Enti Locali, per finanziare questi percorsi, perché c'è una norma che lo prevede, l'articolo 139 del decreto legislativo 112 del '98. Non sono molti i casi in cui, diciamo, vediamo il concorso degli Enti Locali, a finanziare questi percorsi. Quindi abbiamo queste difficoltà di tipo economico. Abbiamo però, d'altro canto, una visione di tipo più sistemica di quelli che sono gli obiettivi che ci detta l'Unione Europea di favorire, sostanzialmente, anche un altro aspetto, diciamo, delle finalità cui deve corrispondere un sistema formativo ed è quello dell'occupabilità, perché non possiamo mai dimenticare, naturalmente, che gli obiettivi, diciamo, che ci pone l'Unione Europea, all'Italia come a tutti gli altri stati membri, sostanzialmente non prescindono da questa che, sicuramente, noi possiamo ritenere un obiettivo, come dire, imprescindibile del progetto di vita di un individuo e, se è vero quando i percorsi formativi, tutti, anche quelli che riguardano gli adulti, devono aiutare i soggetti in formazione a realizzare il loro progetto di vita, diciamo, l'occupabilità non può mancare. Poi c'è l'altro obiettivo, così detta, diciamo, l'Europa, trattato di Maastricht (meglio), che è quello, naturalmente, dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, ma, è un esercizio del diritto di cittadinanza anche l'occupazione, l'attività lavorativa, se vogliamo no? Tutte queste ragioni ci portano a ipotizzare, ci dovevano portare, naturalmente, a ipotizzare, una rivisitazione di questa complessa materia, soprattutto, dico io, pensando al fatto che nella visione sinergica noi non possiamo anche dimenticare l'obiettivo che ci pone l'Europa, questi obiettivi che hanno una cadenza temporale, 2010, ora rivisti nel 2020, non è che riguardano soltanto l'educazione permanente, quindi il numero di soggetti che si trovano in formazione in un dato momento storico, ma ce ne sono altri: quello di innalzare, per esempio, il tasso di scolarizzazione, più in generale, nella popolazione; la necessità, ci hanno detto adesso, come obiettivo per il 2020, di portare almeno al 40% i soggetti al livello di formazione terziaria, quindi possesso anche di un titolo di studio post secondario. Tutti obiettivi, naturalmente, che sono collegati tra di loro. E questo imponeva, secondo me, una rivisitazione che noi, diciamo, nel nostro piccolo, del sistema Pugliese, abbiamo cercato di favorire in questi anni, che era quello di collegare l'obiettivo tradizionale dell'EdA, cioè il rilascio del titolo di studio fino al livello dell'istruzione secondaria di primo grado, all'altro obiettivo di favorire questo innalzamento della scolarizzazione alla popolazione adulta. E qui entrano in ballo i Corsi Serali.

- Mi rendo conto che è un po' disordinata la cosa ma io, insomma, non ho proprio, insomma, una scaletta, non so qua dove devo stare su queste quattro pagine, insomma, che tu, alla fine, dici: "Aoh! Basta"; insomma, cerco un po' di andare, un po', così! -

Perché entrano in ballo i Corsi Serali? Perché i Corsi Serali degli Istituti Superiori, rappresentavano un altro, diciamo, aspetto dell'Educazione degli Adulti che si era andato sempre più sviluppando negli ultimi anni tanto che

in Puglia noi, su un totale di 270 Istituti Superiori, ne abbiamo più di 150, pare 152, che hanno Corsi Serali, considerando che ci sono un centinaio di Licei, quindi, praticamente tutti i Tecnici e i Professionali ci avviano Corsi Serali. Corsi Serali che, diciamo, rispondevano anche a una diversa disciplina perché erano nati come percorsi sperimentali, nei Tecnici, come sapete, c'è il percorso sperimentale SIRIO che prevedeva un'articolazione anche del piano di studi differente da quella del mattino anche in termini di durata e di articolazione dell'ora di lezione, tutte le cose che sappiamo, mentre ai Professionali avevamo il progetto che si chiamava ALIFORTI. Per cercare di collegare l'ordinaria attività dei CTP con i Corsi Serali a partire da almeno 5 anni, credo, con questo forse anche 6, noi abbiamo finalizzato quelle poche risorse, che nel tempo si sono notevolmente ridotte, diciamo almeno dell'80%, ad occhio rispetto a 6-7 anni fa, abbiamo finalizzato questi, queste risorse anziché ad organizzare soltanto corsi brevi modulari, insomma, che fino ad un certo punto si potevano anche, come dire, finanziare con altre fonti quei percorsi, considerate sempre che non abbiamo la possibilità di accedere a quelli di una gestione PON G1 e G2, che non sono una cosa irrilevante, eh. Le abbiamo finalizzate a finanziare questi che abbiamo poi denominato percorsi della seconda opportunità. Che significava dare una sciança a questi soggetti che, per una serie di motivi, volevano rientrare nel sistema della formazione, perché, magari, non avevano potuto farlo al momento giusto e che quindi dopo aver conseguito la licenza di scuola media frequentando un percorso di un CTP volessero accedere ad un corso serale di un istituto di 2° Grado. Chiaramente noi ci siamo posti il problema che per fortuna qui si è posto anche il legislatore adesso con i CPIA. Era difficile come dire incentivare lo studente, auspicabilmente lavoratore, che volesse accedere a questi percorsi, offrendogli uno scenario dinanzi agli occhi di una frequenza per cinque anni di un percorso di un istituto di 2° grado; mentre invece con questi percorsi della seconda opportunità di una durata limitata ovviamente nel corso dell'anno scolastico noi dicevamo agli istituti che presentavano questo tipo di progettualità perché era previsto proprio che era obbligatoriamente congiunto tra un CTP e un corso serale la presentazione del progetto, l'acquisizione almeno delle competenze corrispondenti ai quattro assi culturali dell'obbligo di istruzione – per non andare lontano- in modo poi attraverso il bilancio delle competenze, di cui ci parlerà Bruno Serravalli poi dopo, noi potevamo al limite inserirli nel percorso dell'istruzione secondaria di 2° grado ad un anno intermedio generalmente il terzo ma, teoricamente, anche il quarto con questo bilancio delle competenze. Oggi verrà probabilmente normato con il regolamento dei CPIA ma la strada era questa, cioè tu gli devi offrire una possibilità di un percorso più breve altrimenti tutti quegli obiettivi il 40% della, diciamo, di laureati oppure l'innalzamento in generale del tasso di scolarizzazione diventa veramente una chimera. Da ultimo interviene la legge 133, no, perché sapete siamo nel penultimo governo -il ministro Gelmini- la legge 133 del 2008 ha un articolo il 64, no come voi sapete, che è un articolo, diciamo, che si propone innanzitutto di realizzare economie, quindi risparmi di spesa nel sistema dell'istruzione – con margini in un triennio oltre otto miliardi di euro- e queste economie diciamo dà quasi attraverso una serie di misure però tra queste misure l'articolo 64 ci inserisce una previsione che è quella della regolamentazione, attraverso un apposito regolamento governativo dell'intera materia dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali. Questo regolamento, quello di cui ora faremo qualche accenno, è stato elaborato fin dal 2009, poi è stato mandato alle commissioni parlamentari. La commissione parlamentare ce l'aveva già dal 3 marzo 2010, poi è stato espresso un parere alla fine di quell'anno con alcune richieste emendative. Poi è stato presentato alle parti sociali lo stesso anno e anche i sindacati hanno chiesto qualche modifica. Ora che sembra tutto a posto cioè ci sono i bollini di tutti, insomma, -Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.- manca la pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale perché ora è stato rimandato al Consiglio dei Ministri per definire questo iter cioè il tassello finale di questo iter che non interviene per motivi non lo so se misteriosi, forse misteriosi, diciamo pare che ci sia una specie di resistenza perché si teme che ci sia una esplosione di spesa pubblica, non so in che modo, ma ora vediamo più in dettaglio. Questi CPIA in realtà erano stati già previsti sempre da questa famosa legge finanziaria del 2007 –la legge 296 del 2006- nel comma 632 di quell'interminabile articolo 1, no, che comprendeva quasi 1500 di commi, tra cui questo comma, il 632, che prevedeva questa revisione. Poi era stato già emanato un decreto ministeriale del 2007, il 25 ottobre, che aveva già un po' cominciato a delineare questo nuovo assetto. Oggi aspettiamo questo regolamento, invece, dei CPIA che farà venir meno anche il D.M. del 2007 sostanzialmente. Questa revisione -io mi sono segnato qualcosa, diciamo, eh, su vari aspetti perché gli aspetti sono tanti, insomma, quelli che interessano, no- rispetto almeno alle bozze originarie che alle modifiche che pare siano state accolte dal Governo. Allora, innanzitutto la configurazione giuridica di questi centri provinciali per l'istruzione degli adulti, no, è stato anche detto prima per i CPIA, sostanzialmente, è considerato, diciamo, alla stregua di un istituto scolastico autonomo e come tale, diciamo, coprirà, voglio dire, uno dei posti in organico, parlo dell'organico dei dirigenti scolastici ovviamente, perché ogni CPIA dovrà avere a capo un dirigente scolastico e dovrà avere soprattutto un proprio organico di base. La norma prioritaria, comma 632 dell'art. 1 e il D.M. 25/12/2007, avevano già detto che generalmente un CPIA va istituito, in ragione, cioè su base provinciale, quindi di norma un CPIA per ogni provincia. Così non è stato perché alcune Regioni hanno avuto un'accelerazione e hanno, diciamo, istituito formalmente i CPIA fin da almeno due anni fa se non tre, ovviamente tutti questi CPIA che sono stati deliberati dalle rispettive Regioni, allo stato non funzionano perché manca il Regolamento e sono sostanzialmente, così, dei contenitori vuoti. Non c'hanno né organico di personale docente e ATA, non c'hanno neanche il dirigente e addirittura non si può

esprimere il codice nemmeno nelle domande di mobilità. È stato ribadito anche quest'anno, questo, eh, questo è importante per capire che cosa potrà avvenire, insomma, eh, il prossimo anno. Comunque, essendo considerato alla stregua di un istituto autonomo, c'era poi il problema di capire quale sarebbe stata la giurisdizione di questo CPIA: se il CPIA avrebbe dovuto sostituire in toto tutti i CTP funzionanti in quella provincia oppure, qualora fossero più di uno nella provincia, nell'ambito territoriale che faceva capo al CPIA e tutti i corsi serali che venivano erogati negli istituti superiori di quest'ambito territoriale. Sarebbe stato chiaramente una... una fatica immane, insomma, no, perché era difficile organizzare questi percorsi se non attraverso una struttura di rete. Infatti nei testi che si sono susseguiti, diciamo, questo discorso della rete di servizio è stato ripreso più volte compreso il testo quello che conosciamo attualmente e quindi si parla di rete territoriale di servizio. Questo per quanto riguarda la configurazione giuridica. Per quanto riguarda la dimensione, questo è importante, siccome il CPIA va formalmente, diciamo, introdotto nell'assetto della rete scolastica da un atto regionale perché rientra a pieno titolo nella programmazione dell'offerta formativa che è una delle competenze delle Regioni, ribadita da tutte quelle sentenze della Corte Costituzionale essi tendono sempre a sottolineare la sentenza n. 200 del 2009 soprattutto –non c'è una volta in un convegno che non si dichiarò quello- e dicevo qualcosa di diverso da quello che ha detto lei, però diciamo, c'è qualche sentenza [...], io ho fatto un articolo su questa [...] però diciamo, c'è la competenza, pacificamente, naturalmente no, che va esercitata in alcuni modi particolari, cioè nel rispetto delle competenze statali, insomma, che non è una cosa di secondaria importanza. La regione deve deliberare in ordine... la Regione Puglia ne ha istituite, nelle ultime delibere che hanno come riferimento il 2012/2013, quattordici. Come si fa a determinare se un CPIA può essere o meno istituito? Cioè siccome sapete che tutti gli istituti autonomi devono rispondere ad alcuni parametri numerici e l'ultima norma che è il DPR 81 del 2009 che è un altro dei regolamenti governativi attuativi dell'articolo 64 della legge 133, Gelmini per intenderci, diciamo, ha rinviato a un accordo Stato-Regioni la determinazione di questi limiti numerici per cui oggi stiamo ancora vivendo una fase transitoria. Nella fase transitoria si applica il DPR del '98 -il DPR n. 233 che parlava di un minimo cinquecento e un massimo di 900 alunni per l'istituto autonomo, poi questo limite è stato anch'esso rivisitato dalla legge 111 del 2011 e dalla successiva legge di stabilità che ha modificato leggermente i parametri per cui sostanzialmente oggi –per arrivare al numero che ci interessa- sotto i 600 alunni nessun istituto, o meglio, un istituto può diventare, o meglio, può conservare l'autonomia, perché sono tutti istituti esistenti perché sarebbe impensabile istituirne uno nuovo con meno di 600 alunni, ovviamente, però con quelle penalizzazioni che conoscete cioè non ci potrà essere un dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato né un direttore dei servizi generali amministrativi. Ci vuole un altro contratto sotto quella soglia, una soglia che si può abbassare in particolari situazioni che per lo più non ricorrono nel nostro territorio: comuni di montagna, piccole isole e così via. Questo vuol dire che noi dobbiamo andare ad individuare il numero degli alunni che costituiscono il CPIA per vedere se può... e in questo c'è qualcosa nel Regolamento in questa ancora bozza come la dobbiamo chiamare perché non è ancora pubblicata e poi c'è stata anche una nota della Direzione Generale della istruzione post secondaria [...] allora, per determinare questo numero bisogna riferirsi agli alunni scrutinati e ammessi agli esami finali del 2° ciclo –quinta classe-, per i CTP bisogna riferirsi ai titoli finali conseguiti –scuola primaria e secondaria di 1° grado- e più le certificazioni rilasciate –soprattutto con riferimento agli studenti immigrati- per, come dire, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione -c'è pure anche là un modello di certificazione, come voi sapete, che è stato approvato nel 2010- questa somma di alunni in questa situazione sono quelli che ci dicono se il CPIA c'ha quel minimo di 600 alunni. L'offerta formativa. L'offerta formativa nel Regolamento, diciamo, originario, prevedeva che i CPIA potessero, diciamo, ospitare percorsi per conseguire titoli di studio o certificazioni solamente nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica –licei artistici - poi l'ha consentito per i licei. Vedremo che poi c'è stata una piccola modifica [...]. L'assetto didattico. Prevede il Regolamento dei percorsi di due livelli: primo livello e secondo livello. Il primo livello serve soltanto per, come dire, conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione – la licenza media, insomma, di una volta- e in più il conseguimento di quei saperi e di quelle competenze che caratterizzano l'obbligo di istruzione quindi il primo biennio dell'istruzione secondaria di secondo grado. Questo primo livello a sua volta viene scomposto in due periodi didattici. Il primo periodo didattico che dovrebbe avere una durata, di norma, di 400 ore –è previsto però che ci possano essere duecento ore aggiuntive se si tratta magari di favorire una maggiore alfabetizzazione nella lingua italiana da parte degli stranieri o se l'utente che, vuole conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo, non ha nemmeno la licenza di scuola primaria; quindi da 400 a un massimo, di norma, di 600 ore. Il secondo periodo didattico che serve soltanto per conseguire questi saperi e queste competenze che corrispondano all'obbligo di istruzione e quindi al primo biennio superiore prevede -prevedeva, diciamo, perché adesso dobbiamo vedere il testo finale con tutte queste modifiche- che l'orario settimanale, l'orario, diciamo, su base annua, fosse pari al 70% dell'orario previsto per le aree di indirizzo del percorso, diciamo, cui afferiscono. Quindi possono essere percorsi, abbiamo detto, limitati a tre ordini, diciamo, di istruzione di 2° grado, tecnico, professionale, artistico –poi vedremo che invece poi è stato esteso anche ad altre tipologie di licei-. Il secondo livello, il secondo, diciamo, livello comprende tutti questi percorsi che servono invece per conseguire, proprio, un diploma di 2° grado -sempre in questi tre ordini-. Quindi i periodi didattici sono tre, non più due. Il primo periodo, anche qui il monte ore è sempre pari al

70% delle ore previste per le aree di indirizzo, per conseguire la certificazione per l'ammissione al terzo anno di istituto superiore cioè al 2° biennio. Il secondo periodo che serve a conseguire sempre le stesse competenze e sempre con il 70% dell'orario dell'area d'indirizzo, serve per conseguire appunto quelle competenze che consentono l'accesso al quinto anno e poi il terzo periodo didattico è proprio l'ultimo anno quello che consente poi di arrivare fino a sostenere l'esame di Stato.

Sull'assetto organizzativo si richiamano un pochetto, diciamo, quelle disposizioni che di massima sono state già dettate nei provvedimenti di riordino del secondo ciclo di istruzione, quindi pensiamo ai DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, e quindi, eh, realizzare, diciamo, quello che è il profilo educativo, insomma, dello studente -il PECUP, per intenderci-; quello per esempio di prevedere, questo è importante, la possibilità di fruire a distanza anche del, diciamo, percorso formativo fino a un massimo del 20% delle ore; oppure la possibilità anche di, come dire, mettere in campo attività di accoglienza e di orientamento, questo fino al massimo del 10% del monte ore complessivo. Questo perché come sapete, noi vogliamo [...], insomma nell'educazione degli adulti è importante questo, no?, per tanti motivi, perché devo fare il bilancio delle competenze, devo capire quale tipo di competenze formali, ma anche informali possiede, diciamo, questo studente; bisogna saper leggere, diciamo, la storia, diciamo, come si dice, insomma, la soggettività biografica dell'adulto in formazione come diceva l'accordo Stato-Regioni del 2000, del 2 marzo 2000, cioè tutta una serie di attività che se non ci fosse un monte ore dedicato a queste azioni, che vengono definite di accompagnamento, non si potrebbero fare. Poi, per quanto riguarda la didattica, si prevede ovviamente la progettazione per unità di apprendimento secondo quella struttura modulare che è stata un po', secondo me, diciamo, la fortuna -si possiamo dire la fortuna anche- di alcune pratiche, diciamo, didattiche soprattutto quelle che si innestano in questo che noi chiamiamo il sistema formativo integrato. Quindi penso, per esempio, agli IFTS dove le unità formative capitalizzabili sono proprio quelle, come dire, un dogma da cui non si può prescindere che significa, praticamente, fare una parte di programma, insomma, che è concluso in sé, diciamo, che è autoconsistente e io poi me lo posso poi giocare quando decido di rientrare in formazione, anche dopo che me ne sono allontanato, anche a distanza di anni. È come, diciamo, una unità di conto, un salvadanaio che ho. E questo, diciamo, viene ripreso come concetto, quindi, la struttura modulare di insegnamento, le UDA, come si dice, anche nel Regolamento nella sua versione originaria. Le dotazioni organiche per quanto riguarda i percorsi di 1° livello, il testo originario prevedeva una dotazione pari a 10 docenti per ogni 120 studenti, ora, adesso, lo hanno elevato e lo hanno portato, mi pare, a 160, però non conosciamo il testo finale, magari ci troviamo 200 non lo so o ci fanno uno sconto. Per quanto riguarda invece i percorsi di 2° livello anche qui la proporzione che prevedeva il testo originario era identica: un docente per ogni dodici allievi. Chiaramente questi dieci docenti per i 120 allievi del 1° livello devono provenire da tutte, diciamo, le discipline quindi le classi di concorso cui fanno capo i quattro assi culturali, sostanzialmente, che servono per assolvere l'obbligo di istruzione, quindi l'area storico-sociale, scientifico-matematica, linguistica, ecc. ecc.. La settima commissione però che era stata -della camera dei deputati- che era stata chiamata a esprimere il parere il 3 marzo 2010, il suo parere lo ha dato sostanzialmente, se ricordo, a novembre di quell'anno e ha fatto alcune osservazioni. Ha detto innanzitutto..., ha fatto delle osservazioni, come dire, diciamo, un po' [...], un po' pleonastiche che potremmo dire bisogna raccordare questi percorsi con la riforma del 2° ciclo che nel frattempo era entrato in vigore, no?, con il DPR del 15 marzo 2010 e questo è un fatto quasi scontato, poi, dicevano, anche i percorsi di 2° livello devono essere attuati attraverso accordi di rete tra CPIA e gli istituti di 2° grado. Vedremo che poi nel tempo si è evoluto ancora questo passaggio, eh, quindi, fin qua stiamo ancora all'accordo di rete però lo gestiva il CPIA sostanzialmente, lo gestiva nel senso anche dal punto di vista organizzativo non nel senso che il percorso serale doveva essere fatto nella sede del CPIA, questo sarebbe ovviamente impensabile. Ancora, si auspicavano linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, misure di accompagnamento ovviamente che riguardavano principalmente la formazione del personale docente, e, diciamo, lo spostamento, questo era un altro auspicio della commissione, della settima commissione, dell'entrata in vigore al 1° settembre 2013, perché il testo originario era un po', diciamo, lo riportava almeno due anni prima, no?, prima 2010, poi 2011 e in questo si norma fino dal 2013, dateci il tempo di attrezzarci sostanzialmente; e poi si auspicava, ovviamente, l'assegnazione al CPIA di personale dotato di specifica professionalità o specifici titoli perché non è da tutti insegnare in un corso serale -lo sapete meglio di me perché voi ci state- e questo significa però rivedere un attimino quelle che sono le disposizioni che regolano questa materia contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. È vero che non c'è il contratto e chissà quando ci sarà il prossimo ma nel prossimo se va avanti, diciamo, questa idea -come non può secondo me non andare avanti- bisognerà prevedere qualcosa a riguardo una priorità del personale che magari ha già prestato servizio o bisognerà individuare i titoli professionali che possono dare adito a questa priorità e così via, cioè non si può lasciare aperto a tutti, insomma, tutti facciamo domanda perché ci vogliamo avvicinare a casa e poi quando ci troviamo l'adulto di fronte altro che soggettività biografica no?, fare il bilancio delle competenze, voi lo sapete meglio di me, non è la stessa cosa insegnare al bambino, al ragazzo di 15 anni o al soggetto adulto di 40 anni no?, bisogna uscire dalla soggettività biografica no?, c'ha pure il mutuo per lo più, insomma, sulle spalle oppure ha già perso il lavoro più di una volta.

Poi c'è stato l'incontro con i sindacati, questo incontro, da quello che a me risulta, l'ultimo, almeno, ufficiale, data da almeno un anno fa, al febbraio del 2011, perché i sindacati avevano avanzato anche questa richiesta. Nell'incontrare i sindacati, l'amministrazione centrale ha detto che aveva apportato già delle modifiche che in parte recepivano anche quelle che erano state le raccomandazioni della camera dei deputati, quali sono queste modifiche: l'avvio nell'anno scolastico 2012/2013, ma su questo io dubito ovviamente fortemente perché se non c'è niente fino ad oggi e oggi siamo al 19 marzo, non si può esprimere il codice del CPIA nelle domande di mobilità, se due più due fa quattro, spero ancora, penso che sia un po' difficile dal prossimo anno; poi l'offerta formativa viene estesa a tutti i licei non solo i licei artistici, questa è un'altra grossa novità che secondo me ci può stare perché, se noi leggiamo i regolamenti sul riordino del secondo ciclo, tutte queste modalità chiamiamole attive o proattive, insomma, della didattica, quindi: i tirocinio formativi, gli stage, l'alternanza scuola lavoro, la didattica laboratoriale o la didattica per competenze; vengono assunte, diciamo, come fondamento degli ordini, diciamo così, anche dei licei non solo dei tecnici e professionali tant'è che noi nell'alternanza scuola lavoro ormai sono da diversi anni che riusciamo ad inserire su un totale di 150 istituti una trentina di licei che non è poco, eh, non so quanti ce ne sono a livello nazionale. Poi la previsione, vabbé, delle linee guida quello diciamo che poteva essere [...]. Poi le visuali di sistema, di accompagnamento, vi ricordate era stato auspicato dalla settima commissione un'attività forte di formazione per coloro che poi dovevano operare all'interno dei CPIA e quindi, insomma, da questo punto di vista è annunciato un grosso piano di formazione che coinvolgerà i dirigenti scolastici e i docenti [...]. E infine anche, si parla anche, diciamo, in queste future linee guida della, diciamo, necessità di dettare l'orientamento unitario soprattutto per quello che riguarda –loro dicono a sostegno dell'autonomia didattica e organizzativa- ma soprattutto per quanto riguarda l'indirizzo dei rapporti di flessibilità che in questa, diciamo, eh, materia non è una cosa irrilevante. Un'altra cosa rilevante invece che sembra che dovrà essere contenuta nel testo definitivo riguarda invece la rimodulazione dell'orario delle lezioni. Noi abbiamo visto prima quelle percentuali no?, quasi tutte del 70%, viene un po' rivisto questo monte ore. Allora per quanto riguarda il primo livello, là sono due livelli abbiamo detto, 1° e 2°, 1° livello, 2° periodo, quello che serve per far acquisire le competenze e i saperi corrispondenti all'obbligo di istruzione, per intenderci, si parla del 70%, ancora, di quello che, diciamo, è l'orario dei corsi diurni di corrispondente indirizzo. Per quanto riguarda, invece, il 2° livello, 1° periodo, più o meno di quello che corrisponde al biennio sostanzialmente dell'istruzione superiore, il limite orario viene portato, diciamo, al 50% del monte ore delle aree di indirizzo e, diciamo, rispetto al 70% di prima, diciamo, è una cosa chiamiamola più sostenibile perché il problema è sempre quello, qui, naturalmente no?, di riportarli a scuola e di farli rimanere nella scuola, altrimenti, insomma, tutte queste cose rischiano di restare lettera morta e invece nel secondo e terzo periodo del secondo livello quello che corrisponde praticamente al 2° biennio e al quinto anno, anche qui, diciamo, viene confermato il 70% del monte ore dei corrispondenti corsi diurni. Quindi diciamo un carico orario, diciamo, sostanzialmente ... (*interruzione per richieste di chiarimenti da parte del pubblico e proposta di rinviare le domande al termine dell'intervento da parte del relatore, ndr*). Poi viene rivisto, ritoccato verso l'alto il rapporto tra l'organico in termini di docenti e il rapporto con il numero di allievi, anziché dieci docenti ogni 120 allievi ora saranno dieci ogni 160, quindi diminuisce un pochettino l'organico e soprattutto, da un punto di vista proprio ordinamentale, viene riportato all'interno della competenza dei CPIA soltanto, oltre i centri, diciamo, centri territoriali permanenti soltanto tutta l'offerta dei corsi serali riferiti al primo biennio dell'istruzione superiore. Tutto ciò che c'è del primo biennio, quindi secondo biennio e quinto anno resteranno agganciati sostanzialmente agli istituti superiori che attualmente ce li hanno questi serali, per cui, giusto per concludere, insomma, se no la Ponzone dice [...] (*prof.ssa Carmela Ponzone referente regionale per l'IDA, ndr*). La domanda finale è proprio questa: "Se ci fossero davvero, nel Regolamento definitivo, tutte queste modifiche, che possono essere anche, voglio dire, condivisibili, eh, ma c'era bisogno, diciamo, di mettere in piedi, diciamo, tutta questa struttura dei CPIA che non riescono nemmeno a partire?". Forse queste cose, diciamo, queste attività che diventano adesso di competenza dei CPIA probabilmente le potevano, anche, svolgere i CTP come abbiamo fatto noi, soprattutto, con il percorso della seconda opportunità. Grazie.

L'intervento del dott. Francavilla termina alle ore 11,00 circa. Segue un brevissimo dibattito in cui il relatore si schermisce dichiarando di non poter dare risposte circa le motivazioni che hanno guidato il legislatore a fare le scelte didattiche-organizzative riportate nel Regolamento non essendo egli un decisore politico.